REGOLAMENTO (CEE) N. 308/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3680/91, relativo alla vendita di cereali detenuti da alcuni organismi d'intervento per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera e che modifica il regolamento (CEE) n. 3681/91 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3680/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3680/91 della Commissione, del 17 dicembre 1991, relativo alla vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento ai fini di una fornitura ai territori delle Azzorre e di Madera (3), prevede espressamente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, l'approvvigionamento di ciascuna delle isole di questo arcipelago dove esistono impianti di molitura oppure industrie produttrici di alimenti per il bestiame; che l'esperienza acquisita mostra che occorre prevedere il suddetto approvvigionamento di queste isole anche nel caso del frumento da foraggio; che il suddetto approvvigionamento è previsto nella forma di una vendita di cereali detenuti da vari organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3681/91 della Commissione (4) fissa i prezzi minimi di vendita nel quadro dell'aggiudicazione permanente aperta dal regolamento (CEE) n. 3680/91 senza fare distinzione tra i vari organismi di intervento; che, nel caso del frumento tenero, dei montanti compensatori di adesione sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1826/91 (5) per la campagna 1991/1992; che occorre considerare questi montanti al momento di fissare i prezzi minimi di vendita a partire dall'organismo di intervento portoghese per evitare discriminazioni tra organismi di intervento coinvolti; che, conseguentemente, occorre fissare prezzi differenti per l'organismo di intervento portoghese e quindi occorre modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3681/91 con effetto a partire dal 1° febbraio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3680/91 è sostituito dal testo seguente:

« 2. I cereali venduti debbono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato.

Per il frumento tenero e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

a) ± 60 % a destinazione dell'isola di São Miguel,

b) ± 30 % a destinazione dell'isola di Terceira,

c) ± 10 % a destinazione dell'isola di Faial.

Per l'orzo e per il frumento da foraggio e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

a) ± 75 % a destinazione dell'isola di São Miguel,

b) ± 14 % a destinazione dell'isola di Terceira,

c) ± 2,5 % a destinazione dell'isola di Faial,

d) ± 2 % a destinazione dell'isola di São Jorge;

e) ± 2 % a destinazione dell'isola di Pico;

f) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Flores (Corvo);

g) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di S. Maria;

h) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Graciosa. »

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3681/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° febbraio 1992.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.
(3) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 31.
(4) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 34.
(5) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita in ECU/t

Cereali	Organismi di intervento			
	Non portoghese		Portogallo	
	Azzorre	Madera	Azzorre	Madera
— Frumento tenero panificabile	92,24	92,24	131,95	131,95
— Frumento da foraggio	84,32	84,32	124,03	124,03
— Orzo	84,32	84,32	—	—
— Frumento duro	149,43	149,43	—	—